

# BULLETTINO DELLE LEGGI

D E L

REGNO DI NAPOLI

Anno 1808.

*Da gennajo fino a tutto giugno.*



I N N A P O L I

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

---

**BULLETTINO DELLE LEGGI**

N.º 36.

Anno 1808.

---

( N.º 140 ), LEGGE, *che contiene l'organizzazione giudiziaria.*

Dei 20 Maggio.

**GIUSEPPE NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI  
DIO RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE  
FRANCESE, GRAND'ELETTORE DELL'IMPERO.**

Udito il nostro Consiglio di Stato;  
Abbiamo ORDINATO ed ORDINIAMO quanto sie-  
gue ;

T I T. I.

*Giurisdizioni.*

ART. I. La giurisdizione è volontaria, o necessaria. La prima si esercita dagli arbitri eletti dal libero consenso delle parti. La seconda sarà resa da' giudici di pace, da' tribunali di prima istanza, da' tribunali di commercio, da' tribunali di appello, da' tribunali criminali, e da una gran Corte di Cassazione.

2. Presso ogni tribunale vi sarà un procuratore regio incaricato del ministero pubblico. Questo ministero presso i giudici di pace si e-

n

ser-

sercita dalle persone indicate nell' art. 16, e ne' casi nel medesimo espressi .

T I T. II.

*Della giurisdizione volontaria o sia degli arbitri.*

3. Gli arbitramenti necessarij sono aboliti .

4. E' sempre in facoltà delle parti il terminar le loro controversie , per mezzo di uno o più arbitri scelti da esse .

5. Le sentenze arbitrali saranno rivedute dal tribunale di appello , nel solo caso , che le parti si abbiano riservata espressamente la facoltà di appellare . Sarà sempre permesso il ricorso in cassazione .

T I T. III.

*De' giudici di pace , e loro aggiunti .*

6. Ogni ripartimento avrà un giudice di pace , e quattro aggiunti .

7. Il giudice di pace , e gli aggiunti saranno scelti tra i proprietarj domiciliati nel ripartimento , e potranno risedere nel luogo del loro domicilio , purchè i detti giudici di pace , o , in caso di lor legittimo impedimento , uno degli aggiunti , diano udienza nel luogo centrale , almeno due giorni fissi in ogni settimana .

Saranno dispensati dalla condizione del domicilio nel ripartimento i governatori attuali , che per la loro buona condotta avranno merita-

ta.

tata la continuazione della nostra fiducia .

8. I giudici di pace saranno triennali, ma potranno essere confermati .

9. Ogni giudice di pace terrà presso di se un cancelliere .

10. Nella città di Napoli vi sarà un giudice di pace in ogni quartiere .

## C A P. I.

### *Competenza de' giudici di pace ne' giudizi correzionali e criminali.*

11. Il giudice di pace procura di spegnere le risse, e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitto .

12. Egli è giudice di polizia nel suo ripartimento, e come tale giudica le trasgressioni, per le quali la legge irroga una pena non maggiore di giorni dieci di carcere, o una multa non maggiore di duc. venti .

13. La condanna alla sola multa è inappellabile .

14. Dalla condanna alla detenzione può appellarsi al tribunale di prima istanza, dando cauzione di presentarsi al tribunale .

15. Se il trasgressore è condannato a rifazione di danni, può anche produrre l' appello, se questa eccede la somma di ducati venti .

16. Il ministero pubblico nelle cause enunziate nell' art. 12, si esercita da' commessarj di polizia, se vi sono, o, in lor difetto, nelle materie di polizia municipale e rurale da' sin-

daci, ed, in mancanza de' sindaci, da' primi eletti de' Comuni ove è seguita la trasgressione; e nelle materie correzionali da' primi aggiunti de' giudici di pace.

17. Il giudice di pace è ancora ufficiale della polizia giudiziaria, e come tale esercita le seguenti funzioni.

1.° Prende notizia e va in traccia di qualunque delitto pubblico.

2.° Riceve accuse e denunce nel modo, e ne' casi prescritti dalla legge.

3.° Fa arrestare i delinquenti colti in flagranza o quasi flagranza.

La quasi flagranza è quando i delinquenti sono inseguiti dalle grida del popolo, o colti in tempo e luogo vicino al delitto, con armi, istrumenti, o effetti valevoli a mostrarnelo reo.

4.° Prende l' *in genere* del delitto, riceve le deposizioni dell' offeso, e de' testimoni, raccoglie tutte le pruove, e ne forma gli atti.

5.° Rimette gli atti, ed il reo, se vi è luogo, tra tre giorni al più, al procuratore regio del tribunal criminale.

6.° E' obbligato a far rapporto in ogni settimana al procurator regio, ancorchè non fosse seguito alcun delitto nel suo ripartimento.

7.° Esegue tutti gli ordini del procuratore regio, e del tribunale.

18. La giurisdizione è sempre di quel giudice di pace, nel cui ripartimento il delitto è accaduto.

Se un reo fugge dal suo ripartimento, il giudice spedisce l' ordine dell' arresto, e tutte le

le altre autorità sono obbligate a prestar mano forte alla esecuzione.

19. Ne' luoghi del ripartimento, ne' quali non risiede il giudice di pace, nè alcuno degli aggiunti, le facultà al medesimo attribuite nell' art. 17, per assicurar la p'riova generica o speciale, si eserciteranno dal sindaco del luogo, il quale avrà l'obbligo d'informarne all' istante il giudice di pace. Costui dovrà supplir le mancanze, che potranno esservi negli atti formati dal sindaco.

## C A P. II.

### *Competenza de' giudici di pace nelle cause civili.*

20. Nelle cause civili i giudici di pace giudicano soltanto sulle azioni personali, e che riguardano cose mobili o semoventi, fino al valore di ducati dugento inclusivamente.

21. Le loro decisioni non sono soggette ad appello, se il valore della causa non eccede i ducati venti.

22. Giudicano, salvo, l' appello meramente devolutivo, durante il corso de' mercati, e delle fiere, le cause nascenti da' contratti fatti ne' mercati, e nelle fiere al di là del valore di ducati 20. Giudicano ancora al di là di questo valore, salvo l' appello devolutivo, le cause

1.° Di danni fatti ne' campi dagli uomini e dagli animali, appartenenti all' abolita giurisdizione bajulare.

2.° Di mozione di termini, ovvero di usur-

pazione e di attentati commessi infra il termine di sei mesi antecedenti all'istanza.

3.° Di esazione di censi di qualsivoglia natura, di terraggi, decime, o altre prestazioni territoriali, purchè il possesso non sia interrotto da più di tre anni.

4.° Di riscossioni del fitto di predj rustici o urbani, purchè l'azione non sia dedotta dopo il corso di un anno, dopo il termine dell'affitto.

5.° Di mancanza o abuso della cosa locata durante il tempo della locazione.

6.° Di riparazioni urgenti, tanto per ragion di affitto, quanto per danno, che ne possa soffrire il vicino.

7.° Di contratti di pastori o agricoltori per cose, che riguardano la loro industria.

8.° Di pagamento di salarij, o di mercedi.

9.° Di alimenti interini, non più che per tre mesi.

10.° Di debito, obbligazioni nascenti da cambiali, da polize di carico, da polize bancali, da obblighi *penes acta*, da biglietti di deposito, purchè non emerga alcuna eccezione dalla stessa scrittura, o da altre, che si esibissero.

23. Hanno la facoltà di designar i tutori e curatori, di dare le provvidenze istantanee, che potranno essere necessarie per assicurar le robe de' cittadini, riservando al tribunale della provincia la cognizione di tutto ciò, che potrà diventar contenzioso.

24. Non possono procedere nelle cause, benchè

chè minime , che sono di competenza del tribunal di commercio , ove questo sia stabilito nel loro ripartimento .

25. Nelle cause , che non sono di lor competenza , i giudici di pace procureranno di conciliar le parti , e non potranno rifiutarsi a coloro , che li vorranno per arbitri nelle loro liti.

26. Oltre il loro soldo , i giudici di pace hanno un premio per ogni lite , che riesce loro di conciliare . Il premio è un mezzo per cento della cosa controversa , da pagarsi dalle parti a rate uguali . Qualunque sia il valore , il premio non eccederà mai la somma di ducati cento , nè sarà minore di un ducato .

#### T I T. IV.

##### *De' tribunali di prima istanza .*

27. Ciascuna provincia avrà un tribunale di prima istanza : le residenze de' detti tribunali saranno le seguenti :

<i>Province</i>	<i>Residenze</i>
Napoli . . . . .	Napoli .
Terra di lavoro . . . . .	S. Maria di Capua.
1. <sup>a</sup> di Abruzzo ulteriore . . . . .	Teramo .
2. <sup>a</sup> di Abruzzo ulteriore . . . . .	Aquila .
Abruzzo citeriore . . . . .	Lançiano .
Capitanata . . . . .	Lucera .
Molise . . . . .	Campobasso .
Terra di Bari . . . . .	Trani .
Terra d' Otranto . . . . .	Lecce .



Basilicata . . . . .	Potenza .
Calabria citeriore . . . . .	Cosenza .
Calabria ulteriore . . . . .	Monteleone .
Principato citeriore . . . . .	Salerno .
Principato ulteriore . . . . .	Avellino .

28. Il tribunale di prima istanza sarà composto di un presidente, e tre giudici: avrà due supplenti, un procuratore regio, ed un cancelliere.

29. Questo tribunale nelle materie civili decide in grado d'appello, ed in ultima istanza, le cause, che in prima istanza sono della competenza de' giudici di pace: decide in prima istanza tutte le altre cause, eccetto le cause commerciali del circondario, in cui vi sia un tribunal di commercio.

30. Spedisce i preamboli e le spettanze, convalida i contratti de' pupilli, e delle altre persone privilegiate, e le obbligazioni, e distrazioni de' beni dotali, e tutti gli altri atti, che abbiano bisogno di essere convalidati dal magistrato, abolita la forma di assensi, e privilegj, che per tali oggetti si spedivano dalla Camera Reale.

31. Ogni sentenza conterrà; 1.º lo stato della quistione sia nel fatto, sia nel dritto; 2.º la soluzione del dubbio, e le ragioni, che hanno moss' i giudici; 3.º la decisione.

32. Dalle decisioni del tribunale di prima istanza non vi è luogo ad appello, se il valor della causa non eccede la somma di ducati dugento.

33. Il tribunale di prima istanza giudica anche le cause correzionali, salvo l'appello.

## T I T. V.

### *Dei tribunali di commercio.*

34. Vi sarà un tribunale di commercio in ciascuno de' luoghi, che saranno designati.

Sarà composto di cinque giudici, uno de' quali farà le funzioni di presidente. Vi saranno due supplenti, ed un cancelliere.

35. I giudici, ed i supplenti saranno eletti da Noi nel ceto de' negozianti.

36. I giudici, ed i supplenti saranno biennali. Il presidente si rinnoverà con particolar nomina in ogni biennio, gli altri saranno rinnovati per metà in ogni anno. La prima volta usciranno a sorte, e nel progresso usciranno i più antichi.

37. Appartiene al tribunal di commercio la cognizione di tutte le cause di società di negozio, di assicurazioni, di noli, naufragj, getti, avarie, di cambiali trajectizie, di commisioni, ordini, e lettere mercantili, e di qualunque contratto per cagion di commercio, così cogli esteri, come tra gli abitanti del circondario, che verrà fissato a ciascun tribunale. Le quistioni tra marinaj, come equipaggio di bastimenti, tra questi ed i padroni o capitani, per salarj, o partecipazioni, e fra' padroni e passeggeri: le quistioni fra' mezzani, e fra' mezz-

mezzani e negozianti per cagion di commercio, sono altresì di competenza del tribunal di commercio.

38. Il tribunal di commercio giudica senza appello le cause, che non eccedono il valore di ducati 200. Giudica salvo l'appello devolutivo tutte le altre cause di sua competenza.

39. Nelle cause, ove siavi bisogno del ministero pubblico, questo si eserciterà dall'ultimo de' giudici.

40. La disposizione dell'art. 31 è comune al tribunal di commercio.

41. Il gravame dalle decisioni del tribunal di commercio si produce presso il tribunal di appello, nella cui giurisdizione il medesimo si truova.

## T I T. VI.

### *De' tribunali di appello.*

42. Saranno stabiliti quattro tribunali di appello, tra' quali saranno ripartite tutte le provincie del regno nel modo, che siegue.

#### *Provincie*

Napoli  
Terra di lavoro  
Principato citeriore  
Principato ulteriore  
Molise  
Capitanata

#### *Residenze*

} Napoli

Le tre provincie di Abruzzo - Chieti

Ter-

Terra di Bari  
Basilicata  
Terra di Otranto  
Le due Calabrie

} Altamura  
- Catanzaro

43. Il tribunale di appello sarà composto di un presidente, un vice-presidente e sette giudici, ed avrà presso di sé un procuratore regio, un sostituto al medesimo, ed un cancelliere.

44. Questo tribunale giudica sulle sentenze soggette ad appello profferite dagli arbitri, dai tribunali di commercio, e dai tribunali di prima istanza, così nelle materie civili, come di giustizia correzionale.

45. Il tribunale di appello residente in Napoli sarà composto di un presidente, un vice-presidente, e sedici giudici. Vi saranno presso il medesimo un procuratore regio, due sostituti, ed un cancelliere. Si dividerà in due sezioni.

46. La disposizione dell'art. 31. è comune al tribunale di appello.

47. Contro la decisione del tribunale di appello, non è permesso altro rimedio legale, che il ricorso alla G. C. di cassazione ne' casi determinati dalla legge.

## T I T. VII.

### *De' tribunali criminali.*

48. Vi sarà un tribunal criminale in ogni pro-

provincia: avrà lo stessa residenza che il tribunale di prima istanza.

49. Il tribunal criminale sarà composto di un presidente, e di cinque giudici. Vi sarà presso il medesimo un procuratore regio, ed un cancelliere.

50. Il terzo de' membri del tribunale sarà cambiato ogni anno da una provincia all' altra.

51. Contro le decisioni del tribunal criminale non è permesso altro rimedio legale, che il ricorso alla gran Corte di cassazione.

## T I T. VIII.

### *Della gran Corte di cassazione.*

52. Vi sarà per tutto il Regno una G. C. di cassazione, che risiederà in Napoli.

53. La G. C. di cassazione sarà composta di un presidente, di un vice-presidente, e di sedici giudici. Vi sarà presso la G. C. un procurator generale regio, due sustituti, ed un cancelliere togato.

54. La gran Corte di cassazione pronunzia sulle domande di cassazione delle decisioni definitive proferite in ultima istanza.

55. Una sezione della G. C. composta di cinque giudici decide le quistioni di competenza tra i tribunali criminali, tra i tribunali di appello, o tra i tribunali di prima istanza, non compresi nella giurisdizione di uno stesso tribunale di appello. Oltreciò riceve tutte le dimande di cassazione nelle cause civili, e correzionali, e co-  
no.

nosce se debbano essere rigettate, ovvero ammesse alla discussione della G. C.

56. Le dimande, che saranno state ammesse, dovranno essere giudicate dagli altri giudici, in numero non minore di undici.

57. Le dimande di cassazione nelle cause criminali saranno, senza che preceda altro esame, discusse e giudicate col numero non minore di undici giudici.

58. Non può domandarsi la cassazione nelle cause di ricuse, nè nelle cause decise inappellabilmente da' giudici di pace.

59. Di tutte le decisioni della G. C. il procurator genera e darà notizia al ministro della giustizia.

60. La G. C. di cassazione è istituita per mantener l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione i giudici, che se ne fossero allontanati: giudica non dell'interesse de' litiganti, ma di quello della legge.

61. La G. C. di cassazione cancella le sentenze 1.º se vi è contravvenzione espressa alla legge 2.º se si è violato il rito nelle parti essenziali.

62. La istanza di cassazione non può essere ammessa.

Nelle cause criminali, e correzionali, se non è prodotta tra lo spazio di tre giorni dopo la notifica della sentenza: nel caso che sia prodotta tra 'l detto tempo il procuratore regio manderà gli atti coll' istanza alla G. C. di cassazione.

Nelle cause civili,

1°. Se non è sottoscritta dall' avvocato.

2°. Se non esprime con precisione l' articolo della legge, o del rito violato.

3°. Se non costa di essere stata notificata alle parti interessate tra lo spazio di dieci giorni dopo l' intimazione della sentenza.

4°. Se non è stata presentata alla G. C. di cassazione tra il termine di un mese dopo la detta notifica alle parti interessate, le quali tra lo stesso termine dovranno presentare alla G. C. una memoria risponsiva all' istanza di cassazione.

5°. Se non si è depositata la somma di quaranta ducati.

Sono esentati dal deposito gli agenti della Corona, e del demanio, e le persone indigenti, che abbiano giustificati gli estremi necessari ad ottenere la esenzione dalle pubbliche tasse.

63. La domanda di cassazione non impedisce la esecuzione del giudicato nelle cause civili, nè la G. C. può sospenderla in alcun caso.

64. La sezione, che riceve le dimande, nelle cause civili giudica dell' ammissione sulle sole memorie ragionate.

65. Se la sezione non ammette la dimanda, la somma depositata si esigerà dal fisco.

66. La sentenza della G. C. sarà ragionata: sarà trascritta nel registro del tribunale, che ha giudicato, e sarà trasmessa in istampa a tutti i tribunali del regno.

67. Se cassa la sentenza, la G. C. rimette la

la causa per esser giudicata da un tribunale dello stesso grado di quello, che l' ha profferita.

68. Se il nuovo tribunale destinato dalla G. C. di cassazione desse fuori una sentenza conforme a quella, che è stata cassata per causa di contravvenzione alla legge, la G. C. di cassazione dovrà farne rapporto al nostro ministro di giustizia, e non potrà ammettere un nuovo ricorso, se non dopo che sarà da noi spiegato il dubbio della legge.

69. Se il regio procurator generale ha notizia di essersi profferita una sentenza inappellabile, in cui sia stata violata la legge, e contro la quale ciò non ostante non si sia prodotto il ricorso nel termine prefisso: la denunzierà alla G. C., la quale potrà cassare il giudicato, senza che le parti possano prevalersi della cassazione, dovendo il giudicato medesimo eseguirsi per rispetto alle parti, come una transazione.

70. La G. C. di cassazione veglia su i tribunali: ha dritto di farsi render conto della lor condotta, e di censurarli: giudica, come tribunale delegato, de' delitti in ufficio dei giudici, per cui questi meritassero la pena di destituzione, o altra pena maggiore, dietro il rinvio, che ne sarà fatto da Noi sul rapporto del nostro ministro di giustizia.

71. Nel mese di settembre in ogni anno riceveremo in sessione del Consiglio di Stato la G. C. di cassazione, la quale ci presenterà tut-



tutte le osservazioni, che avrà fatte nel corso dell'anno pel miglioramento della legislazione.

## T I T. IX.

### *De' Presidenti, Procuratori regj, e de' loro Sostituti.*

72. I Presidenti mantengono il buon ordine, e la polizia interna ne' tribunali, commettono le cause, ed in quelle de' poveri nominano gli avvocati, che debbono difenderli gratuitamente.

73. Le funzioni de' Procuratori regj, e loro Sostituti consistono nel fare osservare ne' giudizi le leggi, che interessano l'ordine generale, e nel fare eseguire le decisioni de' tribunali.

74. Debbono essere intesi in tutte le cause de' pupilli, de' minori, di coloro, ai quali è stata interdetta l'amministrazione de' beni, e nelle cause, ove sono interessate le proprietà, o i diritti della Corona, o di qualche università, e de' pubblici stabilimenti; in quelle, che interessano l'ordine pubblico, o le donazioni o legati fatti a' poveri di uno, o più Comuni; nelle cause di competenza, o di ricuse di giudici, ed oltre ciò sono incaricati di vegliare per gli assenti indifesi.

Possono altresì interporre il loro ministero in tutte le cause, ove lo credano necessario.

75. Nelle cause civili esercitano il loro ministero non per via di azione, ma di rimostranza.

76. Sono essi obbligati a spingere la esecuzione delle decisioni in tutto quello, che po-

potrà interessare l'ordine pubblico : in quello che riguarda i particolari possiamo sulla domanda de' medesimi ordinare agli esecutori di prestare il loro ministero , e richiedere la forza , se sarà necessaria .

77. Vegliano al mantenimento della disciplina ed alla regolarità del servizio nel tribunale .

78. Nelle cause criminali , e correzionali , fanno le funzioni di accusatori pubblici , e però agiscono *ex officio* ne' delitti , pei quali si procede anche senza accusa , e negli altri delitti agiscono sulla querela delle parti . Stendono l'atto di accusa , e fanno istanza durante l'istruzione del processo per la regolarità delle forme , e prima della sentenza per l'applicazione della legge .

79. La facoltà di ammettere le carte *stere* , finora esercitata dalla Camera reale , sarà de' Procuratori regi .

80. La facoltà di accordar l'*exequatur* alle bolle pontificie , e di permettere il ricorso alla Santa Sede in materie ecclesiastiche , è attribuita al procurator generale regio della G. C. di cassazione .

81. I procuratori regi presso i tribunali di prima istanza , e presso i tribunali criminali vegliano sulla condotta de' giudici di pace . Nell'esercizio dell'ultimo mese di ciascun giudice di pace , il procuratore regio del tribunale di prima istanza avvertirà con una circolare gl'individui del ripartimento di rimmettergli le notizie delle trasgressioni in officio de' giudici di pace per inviarle al Ministro della giustizia .

82. Il procuratore regio presso il tribunale di appello veglia sulla condotta de' membri de' tribunali di prima istanza, sopra i quali si estende la giurisdizione de' tribunali di appello: ed è tenuto di riferire alla G. C. di cassazione tutto ciò, che scoprirà contrario all'onore, ed al bene della giustizia.

83. Il procuratore regio della G. C. di cassazione invigila sulla condotta de' membri de' tribunali criminali, e di appello; e degli abusi, che mai scoprisse, fa rapporto al Ministro di giustizia.

84. In caso di assenza o impedimento del procuratore regio, e de' suoi sostituti, il giudice ultimo in ordine di nomina ne esercita le funzioni.

## T I T. X.

### *De' cancellieri.*

85. I cancellieri sono nominati da Noi.

86. Il Governo provvede al loro stipendio, sul quale essi sono incaricati di pagare i loro subalterni, e le spese delle loro officine.

87. Ciò non ostante, fino a che questo stipendio non sarà fissato, si osserverà l'art. 35 del regolamento annesso alla presente legge.

88. I cancellieri potranno avere de' sostituti secondo il bisogno, i quali debbono essere approvati dal presidente del tribunale, e dare il giuramento di bene e fedelmente esercitare il loro ufizio.

*Del soldo degli ufiziali dell' ordine giudiziario.*

89. Gli ufiziali dell' ordine giudiziario non potranno esigere altro che il soldo assegnato per loro indennità, salvo ciò, che è disposto nell' art. 87.

Questo soldo sarà pagato a tutti dal pubblico tesoro.

90. Il soldo è fissato nel seguente modo, e si pagherà in rate mensuali.

Ai giudici di pace annui duc. . . . . 150

*Tribunali di prima istanza.*

Giudici . . . . .	800
Presidenti . . . . .	1200
Procuratori regj . . . . .	1200

*Tribunali criminali.*

Giudici . . . . .	1200
Presidenti . . . . .	1800
Procuratori regj . . . . .	1800

*Tribunali di appello.*

Giudici . . . . .	1600
Presidenti . . . . .	2000
Procuratori regj . . . . .	2000
Sustituti . . . . .	1600

*Gran Corte di cassazione.*

Giudici . . . . .	2500
Presidente . . . . .	4000
Procuratore regio . . . . .	4000
Sustituti . . . . .	2500
Cancelliere . . . . .	1500

## T I T. XII.

*Disposizioni generali.*

91. Tutte le giurisdizioni civili, criminali, e miste, non autorizzate dalla presente legge, sono abolite.

92. Qualunque privilegio di foro è abolito. Tutti senza distinzione litigheranno nella stessa forma, ed innanzi ai medesimi giudici ne' medesimi casi, salvo ciò, che la legge prescrive per la repressione de' delitti militari.

93. I giudici non saranno inamovibili, se non dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, salvo ciò, che è disposto negli art. 8, e 36.

94. I giudici dovranno aver l'età di trent'anni compiuti.

95. I congiunti o affini fino al quarto grado civile non possono esser giudici nello stesso tribunale.

96. Non è permesso a' giudici di accettar tutelate, nè amministrazioni.

97. Tutti gli atti giudiziarij, compresa la sentenza, saranno scritti in lingua italiana.

Vo-

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il Regno, per mezzo delle Autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli a' dì 20 maggio 1808.

Firmato GIUSEPPE.

Da parte del Re

*Il Ministro di Giustizia*    *Il Segretario di Stato.*  
M. A. CIANCIULLI.    firmato F. RICCIARDE.

*Pubblicata a' dì 11 giugno.*